

ATTO DI AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE QUARTA DEL TAR LAZIO, ROMA, n. 7422/2023
RESO SUL GIUDIZIO N. 9739/2023 R.G.

Il sottoscritto Avv. Roberto Colagrande (C.F.: CLGRRT68T28A345B - fax n. 06/8080731 - P.E.C.: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it), nella sua qualità di difensore del ricorrente DOTT. GUGLIELMO PANGRAZI (C.F. PNGGLL95C15A345R), in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante *p.t.* della COSTA DI MAGGIO S.R.L. (C.F. E P.IVA 02152460669), con sede in Fontecchio (AQ), Via del Rio s.n.c., elettivamente domiciliato presso lo studio del sottoscritto difensore in Roma, Viale Liegi, n. 35/b, come da procura già rilasciata in atti, in base all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Sezione Quarta del TAR Lazio, Roma, n. 7422/2023 del 23.11.2023, reso nell'ambito del giudizio n. 9739/2023 R.G.;

avvisa che

1) l'Autorità Giudiziaria adita è il TAR Lazio, Roma, Sez. IV, e il ricorso è incardinato con il n. 9739/2023 R.G.;

2) il ricorso è stato proposto nell'interesse del Dott. Guglielmo PANGRAZI contro: - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE e UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 (d'ora in avanti per brevità anche solo il “*Commissario straordinario*”); - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CABINA DI COORDINAMENTO INTEGRATA FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009 E 2016; - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE SISMA 2009; - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA– INVITALIA S.p.A.; e

nei confronti di: - Gabriele IOVENITTI; - Barbara PINCIOTTI; - Francesco MARTINELLI; - CONSULENZE GLOBALI S.r.l.s.;

3) il **ricorso** è stato proposto per l'annullamento della ordinanza del Commissario straordinario n. 49 del 29.4.2023, recante “*Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'Allegato n. 1, articolo 9, comma 4, e articolo 9, comma 6, dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “BANDO B1.3.A” “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, limitatamente alla parte in cui dispone/approva l'esclusione della (ovvero comunque non ricomprende la) domanda prot. n. SSIB13A0000906 presentata il 4.11.2022 dal Dott. Guglielmo Pangrazi dall'elenco denominato “*B1.3.a) Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo*”, inserendola invero nel diverso elenco denominato “*B1.3.a) Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo – Non in graduatoria*”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ivi comprese, oltre ai predetti elenchi impugnati *in parte qua*, (i) la nota di Invitalia S.p.a. del 30.1.2023 recante “*comunicazione motivi ostativi all'accoglimento della domanda*” presentata dal Dott. Pangrazi, (ii) la nota di Invitalia S.p.a. prot. n. 188629 del 27.6.2023 recante “*provvedimento di non concessione*” e (iii) il provvedimento formale di non accoglimento della domanda e/o di non ammissione al finanziamento ai sensi dell'art. 9, co. 4, del bando, di contenuto ed estremi ignoti, mai notificato e/o comunicato all'interessato;

4) il ricorso è stato altresì integrato da un **atto di motivi aggiunti** proposto per l'annullamento del “*provvedimento di non concessione*” di cui alla nota del 7.8.2023, notificata in pari data, con cui Invitalia, facendo seguito agli elenchi pubblicati con ordinanza n. 49 del 29.4.2023 e all'ordinanza di codesto ecc.mo TAR n. 4582/2023 del 27.7.2023, ha deliberato di “non ammettere alle agevolazioni la domanda contraddistinta dal prot. SSIB13A0000906, in quanto non risulta verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni, con specifico riferimento alla conformità del programma di spesa richiesto a contributo alle previsioni del

Bando per i motivi di cui sopra, segnatamente riferiti all'art. 6, comma 2 dello stesso, richiamato nel motivo ostativo comunicato in data 30/01/2023"; nonché, per quanto occorrer possa, della stessa previsione del bando di cui all'art. 6, co. 2, per come richiamata e interpretata nella suddetta nota, da leggere in combinato le previsioni di cui agli artt. 5, co. 2, e 6, co. 1 e 4, del bando;

5) a sostegno del **ricorso** è stata dedotta, in sintesi, la illegittimità della esclusione della domanda del ricorrente dalla graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento sotto il profilo della *“violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e ss., 10 e 10-bis l. n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 5, 6 e 9 del bando approvato con ordinanza commissariale n. 25 del 30.6.2022. eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento; ingiustizia manifesta. violazione degli artt. 3, 41 e 97 cost.”*. In particolare, la domanda di ammissione al finanziamento inoltrata dal ricorrente è stata ritenuta *“non accoglibile ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera a) di cui al bando B1.3.A”*, sul mero erroneo presupposto che *“Il programma di spesa risulta superiore al limite massimo, pari a 250.000,00 euro, previsto dal Bando per la linea Avvio”*. Tale motivazione è del tutto illogica giacché non considera innanzitutto che il predetto art. 5 dispone al comma 2, lett. a), che: *“Per le imprese costituite da non più di 12 (dodici) mesi sono agevolabili i programmi di investimento: a) che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 euro e 250.000 euro, al netto di IVA”*. Ebbene, come si evince in maniera inequivocabile dalla domanda presentata dal Dott. Pangrazi, detta condizione risulta essere stata rispettata in pieno, giacché il programma di investimento presentato prevede spese ammissibili per un importo complessivo pari a **€ 249.897,20** (si veda, in particolare, l'elenco dettagliato di tutte le predette spese ammissibili al finanziamento riportato alla voce *“C. Programma di spesa”* del programma allegato alla domanda del ricorrente). In tal senso, del resto, si è proceduto ad inserire nella domanda l'analitica descrizione e quantificazione delle spese necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale, seguendo pedissequamente le modalità

e i relativi criteri di “ammissibilità” previsti dall’art. 6 “Spese ammissibili” del bando. Risulta dunque in maniera obiettiva che il “programma di investimento” presentato dal Dott. Pangrazi è agevolabile ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. a), del bando, giacché prevede “spese ammissibili” (per tali intendendosi quelle meglio indicate all’art. 6, co. 1, del bando sopra dettagliate) “di importo compreso tra 40.000,00 euro e 250.000,00 euro, al netto di IVA”. D’altro canto, diversamente da quanto contestato nell’impugnato “provvedimento di non concessione” di Invitalia, nella voce “D. Cofinanziamento al progetto” del programma di impresa presentato dal ricorrente, riportante le c.d. “*altre spese di progetto*”, non vi sono “*spese di investimento afferenti alla macrovoce b) Macchinari e Impianti per un importo pari a 17.000,00 euro*”; nella specie, basta consultare il predetto elenco per avvedersi del fatto che, tra le “spese di investimento” (vi sono appena 11 “voci”), non ve n’è nessuna che riguardi “*macchinari e impianti*”, tantomeno per un importo corrispondente a € 17.000,00. Si aggiunga poi che le suindicate spese di investimento fanno tutte riferimento a spese diverse da quelle ritenute ammissibili dall’art. 6, co. 1, del bando (come l’acquisto di un immobile -sede ausiliaria in linea con quanto asserito nel formulario alla sezione “Localizzazione”) ovvero qualificate espressamente dal successivo art. 6, co. 4, come “*spese non ammissibili*” (come le spese relative all’acquisto di arredi e attrezzature usati o di importo imponibile inferiore a € 500,00). Nella specie, il citato art. 6, co. 4, dispone chiaramente che “non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: a) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi; b) relative a imposte e tasse, inclusa l’IVA, nonché ad oneri previdenziali e assistenziali; c) di importo imponibile inferiore a 500,00 euro; d) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano””. Ne discende in maniera obiettiva come alcuna delle predette “*spese di investimento*” indicate dal ricorrente nelle “*altre spese di progetto*” (trattandosi di “spese non ammissibili”) potrebbe effettivamente contribuire a determinare un valore complessivo del progetto tale da superare il limite massimo presentabile, giacché detto limite fa specifico riferimento alle sole “spese ammissibili”.

6) a sostegno dell'**atto di motivi aggiunti** è stata dedotta, in sintesi, la illegittimità del nuovo "*provvedimento di non concessione*" adottato da Invitalia in data 7.8.2023 all'esito e in pretesa esecuzione della ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 4582/2023 (che aveva motivatamente sospeso "ai fini del riesame" gli atti già impugnati con ricorso introduttivo di mancata ammissione della domanda al finanziamento a valere sulla linea di intervento denominata "BANDO B1.3.A"), nonché per quanto occorra le stesse previsioni del bando citate nel provvedimento a sostegno della non ammissione della domanda dei ricorrenti, sotto il profilo della "*violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e ss., 10 e 10-bis l. n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 5, 6 e 9 del bando approvato con ordinanza commissariale n. 25 del 30.6.2022. eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento; ingiustizia manifesta. violazione degli artt. 3, 41 e 97 cost.*". In particolare, il nuovo provvedimento impugnato dispone la non ammissione della domanda di contributo inoltrata dal ricorrente giacché ritenuta sostanzialmente elusiva della previsione di cui all'art. 6, co. 2, del bando, secondo cui "*per la linea Avvio il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start-up dell'iniziativa*". Secondo Invitalia, nella voce "*D. Cofinanziamento al progetto*" del progetto di impresa presentato vi sarebbero una serie di spese che, "*pur rientrando tra quelle non ammissibili ai sensi dell'art. 6, comma 4 del medesimo Bando, risultano strettamente necessarie allo start-up di impresa, che, nel caso specifico, afferiscono ad attrezzature direttamente funzionali al servizio da erogare (Posate e piatti; Illuminazione sale ristorante; Tavolo conviviale; Sedie da esterno, ecc.)*". Tale argomentazione è del tutto illegittima e irragionevole, siccome fondata su di una travisata disamina della stessa disciplina del bando. Ora, premesso che la violazione e/o elusione dell'art. 6, co. 2, del bando giammai potrebbe di per sé comportare l'esclusione ovvero la mancata ammissione della domanda presentata dal concorrente, non essendo ciò previsto in alcun punto della relativa disciplina, è altresì palese che la suddetta previsione

(che espressamente pone una serie di “*limiti, divieti e condizioni*” alle sole “spese ammissibili” di cui al comma 1) non si riferisce in alcun modo a (e tantomeno deroga) quella di cui al successivo comma 4 inerente le “spese non ammissibili” che, pertanto, non possono essere comunque inserite nel “programma di spesa”. In alti termini, se è pur vero che ai sensi del comma 2 dell’art. 6 il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo *start-up* dell’iniziativa, è altrettanto indubbio che ai sensi del successivo comma 4 vi sono comunque una serie di spese che, a prescindere dalla riferibilità a beni necessari o meno all’avvio dell’impresa, non possono comunque essere ricompresi nel suddetto programma di spesa giacché non ammissibili a finanziamento; nulla vieta tuttavia (ed anzi è inevitabile) che le stesse, ove esistenti come nella specie, siano conseguentemente inserite nella voce relativa al “cofinanziamento del progetto” e non oggetto di contributo. Di qui coerentemente con quanto previsto dalle suddette previsioni di riferimento il Dott. Pangrazi ha inserito nella domanda l’analitica descrizione e quantificazione delle spese necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale, seguendo pedissequamente le modalità e i relativi criteri di “ammissibilità” previsti dall’art. 6 del bando. Tale univoca interpretazione della disciplina, del resto, è stata confermata pure dalle FAQ n. 29 e 43 adottate dalla stessa Invitalia. Solo in via di mero subordine, nella non creduta ipotesi in cui non dovesse essere condivisa la predetta tesi interpretativa delle richiamate previsioni, con l’atto di motivi aggiunti si impugnano altresì le surrichiamate norme del bando – per come risultanti dalla fuorviante interpretazione sostenuta da Invitalia – siccome del tutto illegittime e irragionevoli, oltre che contraddittorie e tali da fuorviare i concorrenti anche nella predisposizione delle domande di contributo, sulla scorta di tutto quanto sin qui dedotto e considerato. D’altra parte, anche a voler accedere alla predetta tesi di parte resistente, la domanda del Dott. Pangrazi non avrebbe comunque dovuto essere esclusa per pretesa violazione del citato art. 6, co. 2, dal momento che nessuna delle spese indicate nella voce di “cofinanziamento al progetto” risulta riferita a “*beni strumentali necessari allo start up dell’iniziativa*”.

7) i soggetti controinteressati dall'eventuale accoglimento del ricorso e del connesso atto di motivi aggiunti sono, oltre ai soggetti sopra specificatamente individuati e indicati al punto 2) nei cui confronti sono già stati ritualmente notificati i predetti atti di gravame, tutti i soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento ammesse e, in quanto tali, inserite nella impugnata graduatoria "*B1.3.a) Procedura a graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo*" di cui al "*BANDO B1.3.A*" "*Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)*" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", approvata con ordinanza del Commissario straordinario n. 49 del 29.4.2023 e s.m.i.;

8) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, mediante inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 9739/2023 R.G.) nell'apposita pagina riferita ai giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio, Roma;

9) la presente notifica per pubblici proclami del ricorso in oggetto è stata autorizzata con decreto del Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 7422/2023 del 23.11.2023, reso nell'ambito del suddetto giudizio;

informa che

- in relazione al giudizio in parola risulta già essere stata fissata l'udienza pubblica per la decisione nel merito del ricorso e del connesso atto di motivi aggiunti per il **31 gennaio 2024**;

avvisa altresì che

- in ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell'atto di motivi aggiunti in oggetto e del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 7422/2023 del

23.11.2023 (**che, a tal fine, si allegano tutti alla presente**), in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del predetto decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 dovrà rilasciare al ricorrente (**e, per esso, al sottoscritto difensore all’indirizzo roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it**) un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 dovrà curare che sull’*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la

pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il suindicato decreto.

Si allegano al presente avviso:

- 1) ricorso iscritto dinanzi al TAR Lazio, Roma, al n. 9739/2023 R.G.;
- 2) connesso atto di motivi aggiunti;
- 3) decreto del Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 7422/2023;
- 4) graduatoria impugnata “*Bl.3.a) Procedura a graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo*” dove sono riportati i numeri identificativi delle domande ammesse a finanziamento (elenco controinteressati).

Con osservanza.

Roma, 24 novembre 2023

Avv. Roberto Colagrande

f.to digitalmente